

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1781

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1989

—————

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per
l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a realizzare una maggiore efficienza del sistema catastale mediante taluni interventi di carattere straordinario volti alla eliminazione dell'arretrato, affiancandosi, per il conseguimento di tale obiettivo, alle disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze, previste nella legge 11 marzo 1988, n. 66, che consentiranno la gestione automatizzata del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.

Il settore, nel quale più urgente appare l'intervento, è quello relativo al rifacimento della cartografia catastale con l'impiego dell'aerofotogrammetria, in quanto, per numerose zone del territorio nazionale, essa non rappresenta più la reale situazione dei luoghi.

Nella individuazione dei settori di intervento e nella determinazione della entità dell'intervento stesso, si è tenuto conto dell'ammontare delle disponibilità finanziarie - pari a complessive lire 63,5 miliardi, ripartite negli esercizi 1989 (lire 5 miliardi), 1990 (lire 18,5 miliardi) e 1991 (lire 40 miliardi) - che possono essere prelevate dall'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» compreso nel fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella B allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, (legge finanziaria 1989) e contenuto nel capitolo 6856 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

È stato, altresì, predisposto un piano di ripartizione della spesa da effettuare, nel triennio 1989-1991, secondo un ordine di priorità costituito da esigenze istituzionali relative alla formazione delle mappe nelle aree di maggior dinamicità catastale ed uno, in proporzione meno rilevante, per la liquidazione delle indennità di missione al personale dipendente in relazione ai collaudi dei lavori di cui sopra.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa complessiva, per il triennio 1989-1991, di lire

63,5 miliardi, di cui lire 56 miliardi per l'acquisizione, mediante appalti e convenzioni, di servizi per operazioni di rilievo topografico e realizzazione di cartografia catastale, e lire 7,5 miliardi per far fronte ai costi delle indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale necessarie all'espletamento dei collaudi cartografici.

Lo stesso articolo prevede anche talune deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato per consentire un più rapido andamento dei lavori, sulla base dei positivi risultati verificatisi in relazione alla concessione di analoghe deroghe.

L'articolo 2 stabilisce che la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano (già prevista dalla vigente normativa e che dovrebbe essere effettuata entro il 1990, ai sensi del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60) venga condotta, per tutto il territorio nazionale, contestualmente alla revisione del classamento disposta per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che debba essere ultimata entro il 1993; è, altresì, previsto che le nuove tariffe d'estimo entrino in vigore entro due anni dalla ultimazione delle operazioni di revisione e comunque non oltre il 1995.

L'abbinamento delle due operazioni, anche se comporterà uno spostamento dei termini già fissati per la revisione generale degli estimi, consentirà all'Amministrazione finanziaria di operare con l'indispensabile razionalità in quanto potranno essere esaminati contemporaneamente due aspetti tra di loro strettamente legati (classamento ed estimo) degli stessi beni immobili. È infatti da rilevare che l'attuale attribuzione agli immobili della categoria e classe catastali, in relazione alle trasformazioni socio-economiche verificatesi nella quasi totalità dei comuni italiani, non risponde più alla realtà immobiliare, per cui

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'operazione di revisione degli estimi, non correlata con quella del classamento, non assicurerebbe la auspicata perequazione delle rendite fondiarie.

L'articolo 3, infine, stabilisce che alla copertura dell'onere finanziario, derivante dalla applicazione delle disposizioni sopra illustrate, di complessive lire 63,5 miliardi (di cui lire 5

miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991), si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento relativo al triennio 1989-1991 dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», previsto nell'ideo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

RELAZIONE TECNICA

QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE RECATO DAL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO DEL CATASTO URBANO
E DEL CATASTO TERRENI

In attuazione della legge n. 541 del 24 dicembre 1988 (legge finanziaria 1989) si forniscono i seguenti elementi di quantificazione dell'onere recato dal disegno di legge sopra indicato specificando, altresì, i criteri metodologici seguiti per la determinazione della spesa.

L'articolo 1 prevede nel triennio 1989-1991, per l'ammodernamento del catasto urbano e del catasto terreni, l'acquisizione, mediante appalti e convenzioni, di servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche, necessarie al rifacimento delle mappe afferenti zone del territorio nazionale ove più manifesta risulta la non rispondenza tra realtà documentale e realtà oggettiva dei luoghi.

In particolare le zone interessate dal nuovo rilevamento aerofotogrammetrico risultano quelle ancora rappresentate attraverso mappe catastali acquisite dai vecchi catasti preunitari rilevate attraverso la «Tavoletta Pretoriana» e rappresentate come fogli a perimetro aperto a differenza di tutto il resto del territorio nazionale in cui la rappresentazione è a perimetro chiuso.

Inoltre il metodo di rilievo mediante la «Tavoletta Pretoriana» non consentiva un coerente aggancio della stessa alla rete geodetica nazionale.

In particolare le province interessate da tale specifico aspetto risultano essere le seguenti:

Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Ancona, Vercelli, Novara, Udine, Gorizia.

Una altrettanto rilevante quota parte di territorio risulta attualmente essere rappresentata attraverso mappe a perimetro chiuso, rilevate nel periodo di formazione del catasto italiano, ma nella scala 1:4.000 in quanto nel momento del rilievo rappresentavano zone interessate da ampi latifondi e quindi di irrilevante suddivisione particellare, oppure aree da assoggettare a bonifica o zone costiere dove risultava scarso l'interesse agronomico.

Negli ultimi anni in tali aree si sono concretizzati consistenti frazionamenti di proprietà, recuperi conseguenti a bonifica e ampi sviluppi urbanistici.

Le aree interessate da tali fenomeni ricadono nelle province di:

Foggia, Sassari, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Bari, Lecce, Brindisi.

È intendimento dell'Amministrazione procedere al rifacimento delle mappe catastali di alcune delle zone tra quelle sopracitate attraverso la stipula di contratti e convenzioni finalizzati all'esecuzione del rilievo aerofotogrammetrico.

Per soli fini operativi e per un efficace controllo della cartografia catastale durante la fase della sua realizzazione si è ritenuto utile suddividere il lavoro in lotti rappresentativi di porzioni di territorio non superiori a 5.000 ettari corrispondenti mediamente a circa 200 fogli di mappa nella scala 1:1.000 od a circa 50 fogli di mappa nella scala 1:2.000.

L'area complessiva che si intende rilevare assomma a circa 200.000 ettari afferenti alcuni comuni, o quote parti degli stessi, delle province interessate dai fenomeni in precedenza descritti.

Si ritiene doveroso sottolineare che tale intervento deriva da scelte di priorità e necessità istituzionali, mentre l'intera superficie interessata da tali consistenti mutazioni è pari a circa 1.500.000 ettari.

L'Amministrazione, sulla scorta dell'esperienza maturata nell'attività specifica svolta negli anni passati e sulla base degli ultimi appalti eseguiti e riguardanti il rifacimento delle mappe, ed in conseguenza di una accurata indagine di mercato all'uopo esperita, ritiene di valutare in lire 1,5 miliardi circa il costo relativo ad ogni appalto afferente il singolo lotto di 5.000 ettari di territorio.

In relazione a quanto sopra il piano di attività risulta quello schematicamente riportato nell'allegato n. 1.

L'articolo 1 prevede, inoltre, l'implementazione dei fondi afferenti le indennità ed i rimborsi spese per il personale che si reca in missione per effettuare sopralluoghi tecnici e collaudi in corso d'opera.

In particolare tali controlli investono i collaudi in corso d'opera afferenti la realizzazione della cartografia catastale e riguardano:

- collaudo della rete trigonometrica di inquadramento e della rete di appoggio dei fotogrammi;
- collaudo della restituzione fotogrammetrica delle riprese aeree;
- collaudo finale sul terreno per la rispondenza della cartografia prodotta.

Mentre la prima e l'ultima fase di controllo devono essere eseguite attraverso operazioni di rilievo topografico diretto sul terreno, la seconda fase si espleta presso le sedi delle ditte appaltatrici utilizzando gli strumenti di fotorestituzione.

Si reputa che ogni fase di controllo possa essere espletata da una squadra di rilievo costituita da due tecnici e da due esecutivi con saltuari controlli da parte di un direttivo.

Gli importi annui sono stati determinati considerando un costo unitario medio, per le qualifiche previste, per un tempo di sei ore per ogni sopralluogo.

I costi ed il numero degli interventi sono riportati nell'allegato n. 2.

L'articolo 2 non comporta nuove spese, in quanto si limita a disciplinare la procedura relativa alla revisione generale degli estimi del catasto urbano.

L'articolo 3 determina l'onere finanziario globale del provvedimento e ne prevede conseguentemente le modalità di finanziamento, attingendo dall'apposito accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, all'idoneo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

L'onere è stato calcolato, per il 1989 in lire 5 miliardi di cui 4,5 per gli appalti e 0,5 per retribuzioni al personale, per il 1990 in lire 18,5 miliardi di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui 15 per gli appalti sopra specificati e 3,5 per retribuzioni al personale, per il 1991 in lire 40 miliardi di cui 36,5 per gli appalti sopra specificati e 3,5 per retribuzioni del personale.

ALLEGATO n. 1

RIFACIMENTO DELLA MAPPA CATASTALE

Anno	Numero lotti	Ettari rilevati	Costo complessivo (in miliardi)
1989	3	15.000	4,5
1990	10	50.000	15
1991	25	125.000	36,5
Totale ...	38	190.000	56

ALLEGATO n. 2

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEZIONI CATASTALI DEGLI UFFICI TECNICI ERARIALI CHE VERRÀ IMPEGNATO NEI SOPRALLUOGHI TECNICI E PERCEPIRÀ LE INDENNITÀ DI MISSIONE

	Numero personale	Costo medio	Numero sopralluoghi	Totale (in miliardi)
ANNO 1989				
Direttivi	5	70.000	170	0,060
Tecnici	20	60.000	200	0,240
Esecutivi	20	50.000	200	0,200
Totale ...	45			0,500
ANNO 1990				
Direttivi	35	70.000	170	0,420
Tecnici	140	60.000	200	1,680
Esecutivi	140	50.000	200	1,400
Totale ...	315			3,500
ANNO 1991				
Direttivi	35	70.000	170	0,420
Tecnici	140	60.000	200	1,680
Esecutivi	140	50.000	200	1,400
Totale ...	315			3,500

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per provvedere alle necessità di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per far fronte alle spese relative alle indennità e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Art. 2.

1. La revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano deve essere effettuata contestualmente alla revisione del classamento già prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e deve essere estesa all'intero territorio nazionale ed ultimata entro il 1993. Le nuove tariffe di estimo dovranno entrare in vigore entro due anni dalla ultimazione delle operazioni di revisione e comunque non oltre il 1995. Conseguentemente, alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.

2. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed

intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi».

3. L'articolo 11 del regio decreto-legge di cui al comma 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa è eseguita a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le Commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle Commissioni censuarie distrettuali interessate.

2. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale».

4. L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Zona censuaria*). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari simili per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.